SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE)
DEL 26 FEBBRAIO 1976 [1]

Germaine van de Roy
contro Commissione delle Comunità europee

Causa 92-75

Massime

1. *Dipendenti — Periodo di prova — Ferie annuali — Coincidenza*
(Statuto del personale, art. 34)

2. *Dipendenti — Periodo di prova — Scadenza — Licenziamento — Notifica — Termine ragionevole*
(Statuto del personale, art. 34)

3. *Dipendenti — Periodo di prova — Scadenza — Licenziamento — Responsabilità dell'amministrazione — Assenza*
(Statuto del personale, art. 34)

1. La circostanza che il periodo di prova comprenda anche quello delle ferie annuali non implica che detto periodo non consenta di giudicare l'idoneità professionale di un dipendente in prova.
2. L'art. 34 dello statuto, il quale contempla l'ipotesi in cui venga posto fine al rapporto di lavoro di un dipendente in base ai risultati del periodo di prova, non stabilisce alcun termine preciso per la notifica della relativa decisione; esso lascia a tale scopo all'istituzione un ragionevole lasso di tempo dopo la scadenza del suddetto periodo.
3. Il licenziamento è un atto previsto dallo statuto e non fa sorgere, qualora sia stato compiuto nel rispetto delle norme statutarie, alcuna responsabilità dell'amministrazione nei confronti del dipendente in prova che venga licenziato.

Nella causa 92-75,

GERMAINE VAN DE ROY, in Lambert, ex dipendente in prova della Commissione delle Comunità europee, residente in 3370 — Boutersem (Belgio), Brugstraat 60, con l'avvocato Marc Goldberg, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avvocato Jacques Loesch, 2, rue Goethe,

ricorrente,

1 — Lingua processuale: il francese.

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, sig. Raymond Baeyens, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il proprio consigliere giuridico, sig. Mario Cervino, Bâtiment CFL, place de la Gare,

convenuta,

causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione di licenziamento della ricorrente,

LA CORTE (prima sezione),

composta dai signori: A. O'Keeffe, presidente; A. M. Donner e J. Mertens de Wilmars, giudici;

avvocato generale: J.-P. Warner;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I fatti che hanno dato origine alla controversia e gli argomenti svolti dalle parti nella fase scritta si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti ed il procedimento

La ricorrente, cittadina belga che figurava nell'elenco d'idoneità in esito al concorso generale di riserva COM/LA/90 bis bandito nel 1973, era stata nominata, a far tempo dal 16 aprile 1974, dipendente in prova di grado LA/8 presso la divisione olandese della traduzione della Commissione. Essa riconosce di aver incontrato, all'inizio del periodo di prova, alcune difficoltà nell'espletamento del suo lavoro. In data 15 novembre 1974, il capo della divisione olandese ribadiva il giudizio negativo nei suoi confronti, già a più riprese espresso dal revisore responsabile. Essa ne trovava conferma scritta nel rapporto relativo al periodo di prova, compilato il 29 novembre 1974, e che le era reso noto il 2 dicembre successivo, in conformità all'art. 34, n. 2, dello statuto.

Con lettera 9 dicembre 1974, la ricorrente presentava le sue osservazioni.

La decisione di licenziamento con effetto dal 16 gennaio 1975, veniva notificata alla ricorrente con un telex trasmessole brevi manu il giorno successivo dal responsabile della sua divisione, e veniva poi confermato con lettera raccomandata 17 gennaio 1975 (che la ricorrente sostiene di aver ricevuto soltanto il 21 gennaio).

Con lettera 10 febbraio 1975, la ricorrente presentava un reclamo ai sensi dell'art. 90 dello statuto, avente ad oggetto l'annullamento di tale decisione. Il suddetto reclamo veniva espressamente respinto con decisione motivata della Commissione 16 maggio 1975, notificato alla ricorrente il 2 giugno successivo.

Essa proponeva quindi il presente ricorso, che è pervenuto in cancelleria il 13 agosto 1975.

La fase scritta si è svolta secondo il rito. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (prima sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Conclusioni delle parti

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. Annullare la decisione di licenziamento non datata, adottata dall'autorità che ha il potere di nomina e notificatale con lettera raccomandata del 17 gennaio 1975, recante il timbro postale del 20 gennaio 1975 e pervenutale il 21 gennaio 1975.
2. Annullare la decisione 2 giugno 1975 con cui la Commissione delle CC.EE. ha respinto il reclamo presentato il 10 febbraio 1975 dalla ricorrente in forza dell'art. 90, n. 2, dello statuto del personale della CEE.
3. Condannare la controparte a versare alla ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni morali, la somma di 100 000 FB, con riserva di modifiche in corso di causa.
4. In subordine, condannare la controparte a versare alla ricorrente un'indennità di 480 000 FB, pari a 10 retribuzioni mensili, con riserva di modifiche dell'importo in corso di causa.
5. Condannare la controparte alle spese di causa.

La convenuta conclude che la Corte voglia:

1. Dichiarare il presente ricorso infondato, e respingerlo.
2. Porre le spese a carico della ricorrente.

III — Mezzi ed argomenti delle parti

1. Azione di annullamento

a) Sulla competenza dei firmatari del rapporto relativo al periodo di prova

La *ricorrente* fa presente che dei tre funzionari che hanno firmato il rapporto relativo al periodo di prova, e cioè il direttore della «traduzione, documentazione, riproduzione, biblioteca», il capo della divisione «traduzione: affari generali» ed il capo della divisione «traduzione: lingua olandese», i primi due non hanno conoscenza della lingua olandese.

La *convenuta* ribatte che tale circostanza non può costituire un ostacolo al fatto che, in conformità alle norme amministrative e nell'esercizio delle loro attribuzioni, tali funzionari possono interinare una proposta da parte di un superiore gerarchico diretto della ricorrente, del resto di nazionalità olandese, che ha egli stesso chiarito i motivi di tale proposta.

La *ricorrente* replica che il rapporto di fine prova non trae origine dal giudizio del suo superiore gerarchico, che non avrebbe mai disaminato il suo lavoro, bensì da quello del coordinatore del gruppo. È sulla base del solo giudizio di quest'ultimo che è stata adottata la proposta di licenziamento. Il procedimento

adottato è quindi del tutto privo di contenuto.

La *Commissione* non vede, né sul piano giuridico, né in pratica, che cosa possa esservi di censurabile in un siffatto atteggiamento. Può esser oggetto di critica solo l'atteggiamento contrario, che si avrebbe nel caso in cui il capo divisione non si fosse servito dei dati forniti dal controllo permanente e circostanziato esercitato da altri dipendenti, dotati di maggiore esperienza, relativamente ai lavori effettuati dai traduttori principianti. Il capodivisione, egli stesso olandese, era d'altronde in grado di controllare la qualità delle traduzioni.

b) Giudizi vertenti tanto sull'idoneità della ricorrente ad esercitare le proprie funzioni quanto sulla qualità delle sue prestazioni

La *ricorrente* richiama l'attenzione sul fatto che essa ha rifiutato di firmare il rapporto relativo al periodo di prova che le è stato presentato in data 2 dicembre 1974. Essa ritiene che le insufficienze ascrittele, se realmente sussistessero, sarebbero emerse al momento della prova di assunzione. Essa menziona d'altronde il romanzo da lei scritto in olandese, di cui la critica ha apprezzato la lingua «circostanziata e precisa» e lo stile «sobrio ed equilibrato».

La *convenuta* osserva che, pur se è comprensibile che la ricorrente sia nei propri confronti un giudice più clemente dei suoi superiori gerarchici, essa ha spontaneamente riconosciuto di aver incontrato svariate difficoltà nello svolgimento del suo lavoro. La fondatezza della valutazione dell'istituzione non costituisce, in linea di principio, oggetto del sindacato della Corte. La Commissione produce cionondimeno la nota del superiore gerarchico della ricorrente, in data 14 gennaio 1975, che si esprime in senso negativo circa la possibilità di nomina in ruolo e prova che il giudizio è stato formulato dopo un esame approfondito e minuzioso della qualità del lavoro effettuato durante il periodo di prova. Quanto ai pregi di un'opera letteraria, essi non possono modificare il giudizio sull'idoneità in materia di traduzione, genere certamente molto diverso.

La *ricorrente* replica che i dati del fascicolo non provano affatto l'insufficienza del lavoro fornito, ma tendono piuttosto a dimostrare che gli errori effettivi erano pochissimi: su 30 errori, soltanto 4 vertono sulla traduzione vera e propria, mentre i restanti costituiscono imperfezioni di stile oppure (in numero di 17) traduzioni «non erronee». Le valutazioni sono quindi arbitrarie. Quanto ai giudizi sulla sua opera, essi smentiscono la mancanza di conoscenze generali o l'insufficiente conoscenza della lingua. Tutti gli altri dipendenti belgi in prova hanno incontrato le medesime difficoltà, dovute allo stato attuale della lingua olandese, in piena evoluzione.

La *convenuta* ritorce che la decisione è stata adottata previo esame molto approfondito delle prestazioni di lavoro della ricorrente. Queste valutazioni costituiscono un giudizio complessivo al quale la Corte non può sostituire il proprio (sentenza 8 luglio 1965 nelle cause riunite 19 e 65-63, *Satya Prakash c. Commissione CEEA;* Racc. 1965, pag. 635). Spetta indubbiamente a questa Corte di controllare la veridicità dei fatti.

Persistendo nel tentativo di giustificare i propri errori, la ricorrente conferma il giudizio espresso nei suoi confronti dai suoi superiori, vale a dire la sua incapacità di tener conto delle correzioni.

Quanto poi alle asserite difficoltà incontrate da tutti i traduttori belgi di espressione fiamminga, i licenziamenti di traduttori in prova sono molto rari. Il fiammingo è del resto una delle lingue ufficiali nel Belgio e, in quanto tale, viene necessariamente usata nella sua forma ufficiale ed accademica. Infine, tutte le lingue vive sono in evoluzione, il che com-

porta che un traduttore debba far riferimento a fonti riconosciute.

c) Condizioni in cui si sarebbe svolto il periodo di prova

La *ricorrente* assume che anteriormente al 15 novembre 1974 non le era stata fatta alcuna osservazione, e che, dopo tale data, essa è stata dispensata da qualsiasi lavoro effettivo. I reclami da essa diretti al coordinatore del gruppo ed al sostituto del suo superiore gerarchico, a quell'epoca in vacanza, non hanno modificato la situazione. Le sue traduzioni d'altronde non sono state valutate da un'autorità imparziale. Essa non ha avuto in alcun momento la effettiva possibilità di «far valere i propri mezzi di difesa».

La *convenuta* ribatte che i superiori della ricorrente sono stati perfettamente in grado di esprimere un giudizio circa la sua idoneità a svolgere il suo compito nonché sul suo rendimento in servizio. Durante l'intero periodo di prova, la ricorrente ha disposto dei mezzi necessari per valutare la qualità del suo lavoro e per cercare di migliorarla. La circostanza che la Commissione non si sia valsa dell'art. 34, n. 2, 2° comma dello statuto, che contempla, per il caso d'inattitudine manifesta, la possibilità di stendere il rapporto in qualsiasi momento durante il periodo di prova, non ha affatto pregiudicato il contenuto del rapporto compilato alla fine del periodo di prova, né può in alcun modo togliere un vantaggio alla ricorrente.

d) La durata del periodo di prova

La *ricorrente* fa presente che il suo periodo di prova, iniziato il 16 aprile 1974 e che, a termini dell'art. 34 dello statuto, doveva terminare 9 mesi più tardi, è stato ridotto dalle ferie di luglio-agosto, dai periodi in cui, a dire del coordinatore, non vi era lavoro (3 settimane in settembre e 3 settimane in ottobre) e da periodi in cui vi era lavoro ma durante i quali il coordinatore ha rifiutato di dargliene (dal 15 al 29 novembre 1974, e dal 10 dicembre 1974 al 15 gennaio 1975). Il periodo di prova è quindi durato, in realtà, solo 5 mesi.

La *convenuta* ribatte che la durata delle ferie annuali non può venir defalcata, in quanto i dipendenti in prova sono soggetti allo stesso regime di ferie dei dipendenti di ruolo. Quanto ai «giorni senza lavoro», la durata relativa dei periodi allegati, in relazione alla durata complessiva del periodo di prova, non può in alcun modo aver impedito ai superiori gerarchici di formulare un giudizio valido.

La *ricorrente* replica che la circostanza d'aver cessato di ricevere lavoro dopo le prime osservazioni nei suoi confronti le ha impedito di disporre del tempo necessario per migliorare o per porre rimedio ad una situazione di cui essa fino a quel momento era stata tenuta all'oscuro. La durata del periodo di prova ha un'importanza particolare, giacché è di 6 mesi per la maggior parte dei dipendenti, mentre è di 9 mesi per i dipendenti del ruolo linguistico.

La *convenuta* ritorce che, in forza dell'art. 34, n. 1, dello statuto, la durata del periodo di prova dei dipendenti delle categorie A e B è proprio di nove mesi.

2. Azione di risarcimento

La *ricorrente* osserva che il provvedimento adottato nei suoi confronti le ha arrecato un grave danno morale, dato che è estremamente raro il licenziamento alla fine del periodo di prova di chi abbia partecipato ad un concorso esterno. In subordine, dato che la decisione di licenziamento le è stata comunicata solo in data 21 gennaio 1975, mentre il periodo di prova era terminato fin dal 15 gennaio precedente, nel frattempo la ricorrente si è trovata legata alla Commissione da un contratto a tempo indeterminato, cui è stato posto fine senza preavviso. Il periodo di prova si giustappone al contratto, di cui costituisce una condizione sospensiva; in mancanza di disdetta, il contratto produce tutti i suoi effetti, appena la condizione, la fine del periodo di prova, si è

realizzata. La situazione giuridica in atto risulta dalla fine del periodo di prova e non da una nomina definitiva che dovrebbe intervenire in seguito. Il recesso unilaterale dal contratto di lavoro ha provocato alla ricorrente un danno, il cui quantum corrisponde a 10 mensilità di stipendio.

La *convenuta* sottolinea innanzitutto la ritualità del procedimento seguito. Non soltanto il rapporto di fine prova è stato comunicato alla ricorrente diversi giorni prima della scadenza del termine di cui all'art. 34, n. 2, ma inoltre la decisione di licenziamento è intervenuta nel giorno successivo alla scadenza del periodo di prova, mentre non è fissato alcun termine cogente, e la Corte ha ammesso lassi di tempo di parecchi giorni, perfino di parecchi mesi (sentenza 12 maggio 1971, *Nagels,* 52-70; Racc. 1971, pag. 365, e sentenza 12 luglio 1973, *Di Pillo,* cause riunite 10 e 47-72; Racc. 1973, pag. 763). Adottata nel solo interesse del servizio, tale decisione ha tenuto nella massima considerazione possibile l'interesse della ricorrente, come dimostrano tanto la speditezza dell'amministrazione nel provvedere nei suoi confronti, quanto la circostanza che l'interessata, due mesi prima della scadenza del periodo di prova, era stata informata dell'esito prevedibile di quest'ultimo. Inoltre, essa ha riscosso l'indennità, pari a 2 mensilità dello stipendio di base, spettante al dipendente in prova licenziato.

Qualora la decisione di licenziamento venisse annullata, i provvedimenti che la Commissione dovrebbe adottare produrrebbero l'effetto di risarcire il danno morale, il che toglie qualsiasi giustificazione ad una ulteriore domanda di risarcimento. Per quanto riguarda la domanda in subordine, è nelle ore antimeridiane del 16 gennaio 1975 che la ricorrente è stata informata del licenziamento, che le è stato confermato con telex del giorno successivo, cioè nel termine che le summenzionate sentenze della Corte considerano normale ed equo. Gli argomenti della ricorrente, che richiama le norme del diritto del lavoro, sono privi di pertinenza. Il dipendente in prova si trova in una situazione giuridica del tutto diversa da un rapporto di natura privatistica. Il periodo di prova, avendo una durata prestabilita, finisce necessariamente ad una data determinata. Una decisione dell'autorità che ha il potere di nomina interviene del pari inevitabilmente alla fine del periodo di prova onde nominare in ruolo o procedere al licenziamento del dipendente in prova e, a prescindere dalla data in cui essa è stata adottata, ha effetto retroattivo alla data di scadenza del periodo di prova. La ricorrente ha quindi perso fin dal 16 gennaio 1975 la qualità di dipendente e non si è venuta a trovare in alcun momento in una situazione in cui mancasse ogni rapporto giuridico, né a fortiori in un rapporto contrattuale con la Commissione. L'indennità non è quindi per niente analoga a quella dovuta in caso di recesso da un contratto di lavoro di diritto privato, ma è retta esclusivamente dalle disposizioni dello statuto, di cui la ricorrente ha già usufruito.

La *ricorrente* replica che se il periodo di prova avesse instaurato tra le parti relazioni contrattuali limitate in modo preciso nel tempo, non sarebbe stato affatto necessario licenziarla affinchè il suo periodo d'impiego terminasse automaticamente il 15 gennaio 1975.

La *convenuta* ritorce che il diritto al risarcimento sussisterebbe solo nel caso in cui fosse provata la responsabilità della Commissione. Giacché il nostro caso non rientra in una siffatta ipotesi, la domanda di risarcimento è sprovvista di ogni fondamento. Il versamento d'indennità non può venir giustificato nell'ipotesi di annullamento, dato che esso, considerato a sé, costituisce per l'interessato un risarcimento totale. La ricorrente non insiste, nella domanda in subordine, sull'asserito ritardo nella notifica della decisione di licenziamento. Per quanto riguarda il conato giuridico architettato dalla ricorrente, quest'ultima, fin dal 16 gennaio 1975, era perfettamente al corrente del fatto che il rapporto col proprio datore di

lavoro era venuto meno. Tra essa e la Commissione non si è quindi stabilito alcun tipo di nuovo rapporto giuridico.

La ricorrente con l'avvocato M. Goldberg, del foro di Bruxelles, e la Commissione, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, signor R. Baeyens, in qualità di agente, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 15 gennaio 1976.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 5 febbraio 1976.

In diritto

1/2 Con atto depositato in cancelleria il 13 agosto 1975, la ricorrente, cittadina belga, ha chiesto l'annullamento della decisione di licenziamento adottata nei suoi confronti, il 17 gennaio 1975, dalla convenuta, alle cui dipendenze — a norma dell'art. 34 dello statuto del personale — essa era stata nominata in prova, il 16 aprile 1974, presso la divisione olandese della traduzione.

Essa chiede inoltre che la Commissione venga condannata a versarle la somma di 100 000 FB a titolo di risarcimento del danno morale causatole dal licenziamento, nonché, in subordine, a corrisponderle un'indennità di 480 000 FB, pari a 10 retribuzioni mensili.

3/6 La ricorrente sostiene anzitutto che il suo periodo di prova ha avuto durata inferiore a quella normale e si è svolto in condizioni tali da impedire la corretta valutazione delle sue capacità professionali.

Ora, la circostanza, per nulla eccezionale, che il periodo di prova comprendesse anche quello delle ferie annuali, durante il quale gran parte del personale è assente e la mole di lavoro ridotta, non implica tuttavia che detto periodo di prova non abbia consentito di giudicare la preparazione della ricorrente.

Il fatto che a questa, in determinati giorni, non fosse stato affidato alcun lavoro si spiega con la circostanza che non sempre vi sono compiti adatti ai dipendenti in prova, i quali dovrebbero profittare del tempo disponibile per migliorare le proprie conoscenze linguistiche.

Se poi i superiori gerarchici hanno «rifiutato», a detta della ricorrente, di darle lavoro dopo il 29 novembre 1974, ciò è dovuto al fatto che, a quell'epoca, il

rapporto di fine prova era stato redatto, secondo quanto dispone l'art. 34, n. 2, dello statuto, e che, quindi, il giudizio della convenuta era ormai definitivo.

7/8 Sono d'altra parte inammissibili le censure della ricorrente in merito alla fondatezza della decisione adottata nei suoi confronti, al mancato controllo del suo lavoro da parte del suo superiore gerarchico, capo della divisione olandese, ed all'incompetenza dei funzionari che hanno firmato il rapporto relativo al periodo di prova, i quali non avrebbero potuto esprimere giudizi circa le sue capacità professionali, data la loro ignoranza della lingua olandese.

Il direttore della «traduzione, documentazione» ed il capo della divisione «traduzione, affari generali», edotti della valutazione data della ricorrente dal coordinatore del gruppo in cui essa lavorava, erano in grado di giudicare, col diretto superiore gerarchico dell'interessata, l'idoneità professionale di quest'ultima, ed il loro giudizio sulla sua competenza non appare manifestamente infondato.

9 Le suddette censure non possono quindi essere accolte.

10/13 La ricorrente fa valere inoltre che la decisione impugnata le è stata notificata dopo la scadenza del periodo di prova. Tale decisione, avente effetto dal 16 gennaio 1975, le sarebbe stata comunicata solo il giorno successivo e sarebbe stata confermata con una lettera pervenuta il 21 gennaio.

L'art. 34 dello statuto, il quale contempla l'ipotesi in cui venga posto fine al rapporto di lavoro di un dipendente in base ai risultati del periodo di prova, non stabilisce alcun termine preciso per la notifica della relativa decisione; esso lascia a tale scopo all'istituzione un ragionevole lasso di tempo dopo la scadenza del suddetto periodo.

Di conseguenza, il fatto che la ricorrente, la quale era già a conoscenza del giudizio formulato nei suoi confronti, non fosse stata informata del licenziamento il 15 gennaio 1975, data esatta di scadenza del suo periodo di prova, non può trasformare il suo rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto a tempo indeterminato.

14 Il secondo mezzo d'impugnazione va perciò disatteso.

15/16 La ricorrente sostiene pure che la decisione adottata nei suoi confronti le ha arrecato grave danno morale, dato che è estremamente raro il licenziamento, alla fine del periodo di prova, di chi abbia partecipato ad un concorso generale.

Il licenziamento è tuttavia un atto previsto dallo statuto e non fa sorgere, qualora sia stato compiuto nel rispetto delle norme statutarie, alcuna responsabilità della Commissione nei confronti del dipendente in prova che venga licenziato.

17 Considerata la regolarità formale del procedimento seguito per adottare la decisione impugnata, il presente mezzo va disatteso.

18 La ricorrente sostiene infine che l'unilaterale recesso della convenuta dal contratto di lavoro le ha causato un danno corrispondente a 10 mensilità di stipendio.

19 Poiché il rapporto di lavoro della ricorrente è cessato in conformità alle disposizioni dello statuto del personale, anche quest'ultimo mezzo va disatteso.

Sulle spese

20/22 La ricorrente è rimasta soccombente. A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 70 dello stesso regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità restano a carico di queste.

Per questi motivi,

LA CORTE (prima sezione),

dichiara e statuisce:

1° Il ricorso è respinto;

2° Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.

A. O'Keeffe A. M. Donner J. Mertens de Wilmars

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 26 febbraio 1976.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente della prima sezione

A. O'Keeffe

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER DEL 5 FEBBRAIO 1976 [1]

Signor presidente,
signori giudici,

Nella presente causa la ricorrente chiede sostanzialmente l'annullamento della decisione della Commissione con cui essa, alla fine del periodo di prova, veniva licenziata. Essa chiede inoltre il risarcimento dei danni.

La ricorrente è la signora Germaine Van de Roy in Lambert, cittadina belga. Essa figurava fra gli idonei del concorso n. COM/LA/90, bandito nel 1973 onde stendere un elenco di riserva di traduttori per la Commissione. Con decisione 28 febbraio 1974, essa veniva nominata, a far tempo dal 16 aprile 1974, dipendente in prova di grado LA/8 presso la divisione olandese della traduzione della Commissione.

Tale divisione fa parte della direzione D (traduzione, documentazione, riproduzione e bibloteca) della direzione generale IX (personale e amministrazione) della Commissione. Responsabile di detta divisione era, e ritengo lo sia ancora, il signor Dallinga, mentre il signor Ciancio era direttore della direzione IX D. Tale direzione comprendeva altresì una divisione «traduzione (affari generali)», di cui era responsabile il signor Pignot.

La ricorrente, all'entrata in servizio, veniva destinata ad un gruppo che si occupava delle sovvenzioni per lo sviluppo economico, della politica regionale e trasporti. Essa veniva sottoposta alla supervisione di un revisore, il signor de Niel (anch'egli belga), il quale fungeva da coordinatore del gruppo. Risulta che, nei primi mesi del suo periodo di prova,

1 — Traduzione dall'inglese.